



Federazione Italiana Sport Equestri

R.G. TRIB. FED. 18/18

(Proc. P.A. 10/18)

IL TRIBUNALE FEDERALE

riunitosi presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), così composto:

Avv. Lina Musumarra – Presidente

Avv. Stefano Ciulli - Componente

Avv. Gianpiero Orsino – Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento a carico di *omissis* (Tessera FISE n. *omissis*)

PREMESSO CHE

- Il sig. (*omissis*), a seguito di notifica della conclusione delle indagini e di atto d'intenzione di procedere a deferimento, veniva deferito per violazione dell'art 1.1, 1.2 e art. 8, lett. b), c) ed e) del Regolamento di Giustizia, poiché, nel corso di un diverbio con l'istruttore (*omissis*), estraeva un coltello e colpiva quest'ultimo causandone lesioni che imponevano ricovero in ospedale per giorni 5 con la seguente diagnosi: “*ferita di arma da taglio in epigastrio; emopneumotracedestro*”.

- L'inculpazione di cui al deferimento trae origine dalla segnalazione del 10 febbraio 2018 trasmessa alla Procura Federale da parte del Presidente del C.R. Lazio, il quale veniva informato telefonicamente dell'accaduto dal Presidente della ASD (*omissis*).

- Ricevuta la segnalazione la Procura Federale iniziava l'attività di indagine e procedeva pertanto in data 22 febbraio 2018 all'audizione del sig. (*omissis*), il quale sull'accaduto riferiva di aver visto (*omissis*) correre spaventato verso di lui e di aver successivamente constatato la presenza di sangue sulla maglietta di quest'ultimo. Successivamente, nel prestare il primo soccorso e nel chiamare l'ambulanza, apprendeva che il (*omissis*) era stato vittima di aggressione con un coltello da parte di (*omissis*). Tale circostanza sorprende lo stesso (*omissis*) conoscendo il deferito quale istruttore molto pacato e tranquillo al quale aveva affidato anche la formazione della figlia minorenni. Aggiungeva, altresì, che nei momenti successivi (*omissis*) si mostrava stranamente tranquillo e, addirittura, lo aveva trovato nell'immediatezza dell'accaduto a far girare i cavalli quasi come nulla fosse. Solo ricevuto nell'ufficio lo stesso si limitava a chiedere unicamente delle condizioni del (*omissis*) senza altro aggiungere. Le ragioni del gesto sarebbero da ricondurre, su stessa dichiarazione appresa dal deferito, a forti divergenze sulle cure mediche da effettuarsi su un cavallo. Specificava ancora il Presidente del circolo che l'episodio lo aveva sorpreso sia per il carattere mite di (*omissis*), sia per i rapporti cordiali e di amicizia che lo stesso aveva con il (*omissis*).

- In data 9 marzo 2018 veniva sentito quest'ultimo, il quale dichiarava di conoscere il deferito da oltre due anni e di avere un rapporto di colleganza ma anche di amicizia. Il giorno del fatto dichiarava di trovarsi nel



tondino con un cavallo e di aver cominciato a scherzare con (*omissis*) circa la qualità dei cavalli da portare in gara. A dire del (*omissis*), non vi era stata alcuna importante discussione tranne una divergenza di opinioni del giorno prima circa delle cure mediche alle quali sottoporre un cavallo. Riferiva, pertanto, che a seguito di detta scherzosa conversazione, (*omissis*) si dirigeva verso di lui e, affermando di essersi stufato, lo colpiva con un coltello di circa 5 cm provocandogli 4 distinte ferite una delle quali ha poi necessitato di 4 punti di sutura. Il (*omissis*) riferiva di aver provato a difendersi dall'aggressione allontanando (*omissis*) il quale in quell'istante appariva irriconoscibile in volto. Aggiungeva l'agredito che, pur essendo a conoscenza dei problemi di depressione dello stesso deferito, mai avrebbe immaginato una tale reazione aggressiva.

- In data 18 maggio 2018, ricevuta intenzione di procedere a deferimento, (*omissis*) chiedeva, per tramite del proprio difensore avv. Susanna Gaiotto, di poter essere sentito per meglio chiarire la vicenda. L'audizione veniva fissata davanti alla Procura Federale per il giorno 6 giugno 2018, nel corso della quale dichiarava di essere istruttore federale da oltre trent'anni e di conoscere il (*omissis*) da circa due. Confermava, altresì, quanto già dichiarato da quest'ultimo in sede di audizione e cioè di esser collega ed amico del (*omissis*) e di aver avuto spesso divergenze di opinioni circa gli interventi di natura medica da effettuarsi sui cavalli. Nel giorno del fatto di cui al deferimento, tuttavia, tali divergenze si sarebbero reiterate con tono scherzoso e provocatorio da parte del (*omissis*) che, più volte invitato da (*omissis*) a smettere, pena anche la comunicazione alle gare circa l'utilizzo, a suo dire, di cavalli non fisicamente idonei, in realtà rincarava il tono delle espressioni utilizzate fino ad una presunta minaccia così espressa: “*adesso esco e ti ammazzo di botte*”. A tale frase (*omissis*) avrebbe impugnato un coltellino detenuto ed utilizzato da sempre sia nelle attività agricole dallo stesso abitualmente svolte, sia in quelle manuali nel circolo che ne necessitavano l'uso e, perdendo completamente la lucidità, si scagliava contro il (*omissis*). (*Omissis*) riferiva, altresì, di non aver più memoria nemmeno ove si fosse diretto il cavallo che aveva poco prima del fatto e di non ricordare nitidamente quanto accaduto all'interno del tondino dove, appunto, si consumava l'aggressione ma di ricordare solo le grida del (*omissis*) in fuga. (*Omissis*) riferiva, inoltre, di essere affetto da sindrome bipolare di tipo I dal 2014 e che, tuttavia, la stessa era con tendenza alla depressione piuttosto che all'eccitamento, motivo per cui i medici presso i quali era in cura non avevano mai sconsigliato o, ancor meno, interdetto lavori a contatto con il pubblico. (*Omissis*) dimostrava, inoltre, pentimento e dispiacere per quanto accaduto riferendo di aver espresso tale stato d'animo e le proprie scuse anche al (*omissis*) il quale, a sua volta, restava ancora incredulo per quanto verificatosi.

- A seguito di atto di deferimento del 19 giugno 2018, veniva fissata udienza disciplinare per il giorno 24 luglio 2018.

- In data 12 luglio 2018 il deferito, per il tramite del proprio avvocato, inviava memoria difensiva con la quale sosteneva l'assenza di responsabilità stante la temporanea inconsapevolezza della commissione di un fatto rappresentante violazione disciplinare, come riscontrabile da documentazione medica attestante uno



scompenso psicopatologico “disturbo bipolare”. Tale patologia, a dire della difesa, pur essendo monitorata con sottoposizione del sig. (*omissis*) a percorso psicoterapeutico, avrebbe poi avuto nel gennaio 2018 un aggravamento sfociato nell'episodio contestato allo stesso deferito. Chiedeva, nella memoria, potersi depositare, con conseguente acquisizione da parte del Tribunale Federale, certificazione sanitaria e, ove non sufficiente, l'audizione del medico curante del sig. (*omissis*). La difesa concludeva nelle memorie chiedendo, in caso di condanna, l'applicazione dell'art. 9, lettera b) del Regolamento di Giustizia, con riduzione della sanzione sino alla misura della metà, *ex art.* 15 del Regolamento di Giustizia.

- All'udienza del 24 luglio 2018 compariva il deferito assistito dall'avv. Susanna Gaiotto. Per la Procura Federale il Procuratore Federale Avv. Anselmo Carlevaro e l'avv. Marco Molaioli. Dopo breve relazione introduttiva del procedimento, prendeva la parola il Procuratore Federale il quale, rilevando ed evidenziando la presenza di una patologia, chiedeva in via principale applicarsi la sanzione della radiazione ed in subordine la sanzione ritenuta di giustizia stante le conclusioni formulate dalla difesa, con possibilità di approfondimenti istruttori attraverso consulenza medica d'ufficio. La difesa, nel riportarsi alle memorie difensive, chiedeva disporsi CTU per l'accertamento dell'incidenza della patologia sull'episodio per verificare l'incidenza sulla capacità lavorativa a contatto con il pubblico del proprio assistito. Chiedeva, inoltre, potersi depositare cartella clinica del deferito nonché certificazione leggibile attestante la pensione d'invalidità percepita dal proprio assistito. Il Tribunale riunitosi in camera di consiglio per decidere in ordine alla richiesta di CTU e ogni altra produzione documentale, all'esito della stessa disponeva, ai sensi dell'art. 55 del Regolamento di Giustizia, l'audizione del dott. (*omissis*), dirigente medico dell'Unità Operativa Complessa di Psichiatria dell'Azienda Ospedaliera (*omissis*), nonché della dott.ssa (*omissis*) e del Dott. (*omissis*), componenti della predetta unità, in relazione alla certificazione dagli stessi rilasciata in data 18 giugno 2018 sullo stato di salute del deferito. Il Tribunale Federale disponeva, altresì, l'acquisizione della cartella clinica, della copia leggibile della certificazione della pensione d'invalidità percepita nonché della documentazione medica rilasciata al deferito per la frequentazione del Poligono di tiro di (*omissis*). Veniva rinviato il procedimento per le audizioni dei medici di cui sopra, da citarsi a cura della parte, al giorno 11 settembre 2018 con indicazione del termine del 3 settembre 2018 per il deposito della documentazione indicata. Il Collegio Giudicante, stante la richiesta della parte e la necessità di congruo periodo temporale per la produzione della documentazione sopra indicata nonché per la citazione dei testi disponeva, contestualmente, la sospensione dei termini, *ex art.* 57, comma 5, lett. c) del Regolamento di Giustizia.

- In data 3 agosto 2018 l'avv. Gaiotto inviava istanza con richiesta di rinvio del procedimento per consentire il reperimento della cartella clinica del proprio assistito nonché altra documentazione medica presso il poligono di Tiro di (*omissis*). L'istanza di rinvio veniva rigettata dal Tribunale con ogni diversa statuizione da adottarsi all'udienza fissata. In data 2 settembre 2018, il difensore del deferito inviava nuova istanza di rinvio reiterando le ragioni già addotte nella precedente e sollevando impedimento a comparire causa la



fissazione di altra udienza presso il giudice dell'esecuzione di Reggio Emilia per il giorno seguente all'udienza davanti al Tribunale Federale FISE del 12 settembre 2018. La richiesta di rinvio veniva rigettata con provvedimento presidenziale del 4 settembre 2018, poiché l'impedimento non appariva assoluto né evidenziava alcuna impossibilità a farsi sostituire, divenendo la richiesta fondata meramente su esigenze organizzative interne del legale, irrilevanti ai fini del differimento di udienza (Cass. SU n. 4773/2012). In data 3 settembre l'avv. Gaiotto depositava, altresì, pec dei medici (*omissis*) i quali rappresentavano l'impossibilità a comparire all'udienza dell'11 settembre 2018 riportandosi, per ogni altra considerazione sul disturbo del deferito e sul decorso clinico dello stesso durante il percorso di cura presso il servizio ambulatoriale degli stessi, a quanto già riassunto nel certificato redatto in data 23 luglio 2018.

- Il giorno 11 settembre 2018 all'udienza era presente il deferito assistito dall'avv. Adriano Scardaccione in sostituzione dell'avv. Gaiotto. Il Tribunale acquisiva le comunicazioni inviate a mezzo pec dai predetti medici contenenti le comunicazioni di impossibilità a comparire. Veniva, altresì, acquisita copia della cartella clinica dell'Azienda Ospedaliera – Unità di psichiatria del (*omissis*) nonché copia attestante il riconoscimento della pensione d'invalidità. Il Tribunale Federale si ritirava in camera di consiglio per l'esame della documentazione acquisita. All'esito della camera di consiglio veniva ritenuto di non reiterare la richiesta di audizione dei medici, anche in merito alle dichiarazioni rese alle quali si riportavano integralmente. L'avv. Scardaccione insisteva per la richiesta di CTU medico-psichiatrica. La Procura Federale si opponeva alla richiesta ritenendola superflua sulla scorta delle dichiarazioni rese dai medici curanti nella documentazione agli atti. L'avv. Scardaccione insisteva per richiesta di CTU finalizzata ad accertare la possibilità per il deferito di controllare il proprio equilibrio psico-fisico nonché l'eventualità che ulteriori scatti d'ira potessero ancora manifestarsi a seguito del trattamento medico adottato successivamente all'evento di cui al deferimento. (*Omissis*) dichiarava la conoscenza da parte dei medici della detenzione di armi per uso sportivo e di non aver mai ritenuto la patologia ostativa a tale possesso. Procura e difesa si associavano per rinviare l'udienza per la discussione alla presenza dell'avv. Gaiotto, difensore di fiducia del deferito. Il Tribunale Federale si riuniva in camera di consiglio per decidere sulla richiesta di CTU medica all'esito della quale rigettava la richiesta, ritenendo la documentazione medica e ogni altra successiva dichiarazione resa dai medici curanti sufficiente in relazione ai fatti contestati. Vista la richiesta congiunta della difesa e della Procura Federale, l'udienza veniva rinviata al 2 ottobre 2018, disponendo la sospensione dei termini, *ex art.* 57, comma 5, lett. c) del Regolamento di Giustizia.

- All'udienza del 2 ottobre 2018, la Procura Federale, in persona del Procuratore Federale Avv. Anselmo Carlevaro e del sostituto procuratore avv. Marco Molaioli, chiedevano volersi valutare i fatti con il massimo della sanzione rimettendosi al Tribunale per ogni opportuna determinazione. L'avv. Gaiotto contestava le richieste della Procura rilevando che lo svolgimento dell'attività di istruttore FISE non è subordinata ad alcun accertamento sullo stato di salute del tesserato. Rilevava, altresì, che le dichiarazioni rese dal deferito nella



precedente udienza nonché quelle rese ai medici assumono mero valore di dichiarazione della parte, sempre suscettibili di conferme e riscontri ulteriori. Evidenziava, altresì, come dalla documentazione medica emergesse una somministrazione elevata di psicofarmaci tali da incidere sulla dinamica dell'evento. La difesa concludeva insistendo nella richiesta di CTU medico-legale e, comunque, chiedendo l'applicazione di una sanzione ridotta in forza della incapacità temporanea d'intendere e volere.

- Il Tribunale Federale si riservava per la decisione.

MOTIVI

I fatti oggetto del deferimento appaiono estremamente gravi sostanziandosi in un'azione violenta e lesiva, ponendosi, pertanto, in totale contrasto con ogni comune e basilare rapporto di convivenza sociale e, ancor più, con i principi di lealtà, correttezza e ripudio di qualsiasi forma di violenza insiti nell'ordinamento sportivo.

L'aver aggredito un tesserato con tale irruenza, specie a seguito di una banale discussione in ambito tecnico-sportivo, non può trovare alcuna forma di giustificazione in fatto, tanto da potersi ritenere il comportamento del tesserato, per la portata, l'indole, le conseguenze dannose e l'elemento psicologico sotteso all'azione, come sufficiente a determinare l'estromissione permanente dell'agente dall'ordinamento federale.

Se in fatto, tuttavia, le incontestate ed ammesse responsabilità del deferito nel ferimento e nelle lesioni provocate al (*omissis*) sono di facile definizione, sotto il profilo giuridico, come rilevato anche dalla Procura Federale a seguito dell'acquisizione del materiale probatorio a fondamento del deferimento, vi sono considerazioni altrettanto rilevanti che impongono un'analisi della vicenda oltre la narrazione fattuale e che tenga conto delle ragioni, non certo con riferimento al movente, che abbiano scatenato tale deprecabile e violenta reazione. (*Omissis*) avrebbe aggredito il (*omissis*), così emerge dalle dichiarazioni di entrambi, a seguito di una diversità di opinioni e di metodologia circa le cure da effettuare su un cavallo.

A dire del (*omissis*), tuttavia, non vi sarebbe stata neppure una vera e propria discussione ma solo un normale, informale e scherzoso confronto tra colleghi.

Lo stesso (*omissis*), infatti, sentito dalla Procura Federale dichiarava: *“abbiamo continuato a confrontarci, sempre, almeno da parte mia, con tono scherzoso circa le qualità dei cavalli con i quali vado in gara. Non so esattamente quale mia frase lo abbia fatto scattare, tuttavia pochi minuti dopo ha lasciato il cavallo ad una persona che era lì ed è entrato nel tondino dicendo che l'avevo stufato ed a quel punto mi ha colpito con un coltello di medie dimensioni, direi 5 dita”*.

Dalle dichiarazioni del (*omissis*) emergono circostanze anomale della lite, addirittura superiori alla semplice futilità dei motivi ravvisabili nella comune esperienza.

Tra il (*omissis*) e il deferito non vi era, infatti, alcuna effettiva ragione di contrasto ancor meno per dare una spiegazione razionale, sebbene ingiustificabile, a tale gesto.

Le dichiarazioni del (*omissis*) sono riscontrabili anche in quelle di (*omissis*), il quale, pur evidenziando una



reiterazione del confronto con il collega su dette questioni tecniche, non aggiunge alcun rilevante elemento che possa assurgere a motivo ulteriore e scatenante della reazione.

Da aggiungersi, inoltre, che lo stesso deferito sul rapporto con il (*omissis*) dichiarava: *“mangiavamo spesso insieme, ho dormito anche a casa sua, e pertanto oltre che un collega potrei definirlo un amico”*. Aggiungeva ancora: *“ nei mesi precedenti all'evento non vi erano state particolari discussioni né tanto meno litigi, solo vedute differenti sulla gestione medico veterinaria dei cavalli”*.

Senza giungere al merito dell'analisi della documentazione medica agli atti, quindi, la reazione del deferito appare, sulla scorta delle dichiarazioni rese dal medesimo e dalla persona offesa, gravemente spropositata, quasi da ritenersi sottratta alla normale sfera di controllo mediamente attesa da un soggetto.

Suddetta considerazione trova poi effettivo riscontro nella documentazione medica prodotta che, sotto l'aspetto scientifico, profila il tesserato come affetto, dall'anno 2007, da scompenso psicopatologico, con episodi susseguiti nel tempo prima nel 2011 e poi ancora nel 2014, tutti caratterizzati da depressione di lieve entità fino a stati di agitazione sfociati in un tentativo di suicidio attraverso l'assunzione spropositata di farmaci. Dalla certificazione rilasciata dalla U.O.C. di Psichiatria dell'Azienda Ospedaliera (*omissis*), infatti, il deferito sarebbe affetto da “disturbo bipolare” per il quale veniva sottoposto a terapie farmacologiche grazie alle quali, nell'intervallo temporale compreso tra il 2015 e l'inizio del 2018, avrebbe raggiunto un discreto compenso. Il decorso clinico, tuttavia, evidenziava proprio dal gennaio 2018: *“un progressivo incremento delle energie, con ridotto bisogno di sonno, crescente irritabilità, umore subspanso-disforico e forte tensione interna”*.

Successivamente, proprio nel febbraio 2018, diveniva necessario modificare la terapia proprio a causa dell'aggressione riferita dallo stesso deferito al medico curante. La modifica terapeutica comportava, infatti, un *“miglioramento della sintomatologia e raggiungimento di un discreto compenso, durato fino all'ultimo controllo”*.

Dall'analisi di parte della documentazione medica agli atti, pertanto, emerge un quadro clinico del deferito con presenza di una patologia da oltre dieci anni, quadro modificatosi nel tempo e con un culmine di forte variabilità dello stato psico-fisico proprio nel periodo dell'aggressione caratterizzato, appunto, da inconsueta energia fisica e da stati d'animo di irritabilità.

Tale condizione psico-fisica del tesserato non può certo non essere considerata ed esaminata da questo Tribunale Federale alla luce dell'esauritiva documentazione medica agli atti e dal confronto con le dichiarazioni dei soggetti coinvolti, per una valutazione dell'effettiva capacità d'intendere e volere del deferito, questione sollevata anche dalla difesa nelle proprie memorie.

Dalla lettura del verbale di visita medica redatto della Commissione Medica dell'Azienda Sanitaria Locale di (*omissis*), prodotto dalla difesa su richiesta del Tribunale Federale, si attesta ed evidenzia, altresì, la seguente anamnesi: *“I.C. al 100% da febbraio 2015 per disturbo bipolare con depressione maggiore, in data*



26/02/2016 la Commissione L 68/99 non confermava la permanenza dello stato invalidante. In data 15/07/2016 la Commissione INPS lo giudicava invalido al 75% con revisione 15/07/2018 per disturbo bipolare NAS”.

In ultima considerazione ed in relazione ad un'analisi della effettiva consapevolezza del deferito nel porre in essere l'azione vi è quanto risultante dalla cartella clinica di pronto soccorso dalla quale emerge che: *“...rispetto al gesto emerge una critica superficiale; emotivamente distaccato, il paziente non appare preoccupato per le conseguenze del gesto; riferisce negli ultimi mesi periodo di intenso benessere con diminuito bisogno di sonno, aumento dell'energia e diminuzione di appetito”*.

I referti medici sopra riportati inducono questo Tribunale a considerare la patologia del deferito se non determinante, quantomeno condizionante nella determinazione dell'azione violenta di quest'ultimo, il tutto anche attraverso un raffronto pratico con le dichiarazioni rese dal (omissis) il quale, nell'interrogatorio davanti alla Procura Federale, nel descrivere (omissis) nell'immediatezza dell'aggressione, riferiva espressamente: *“l'ho visto trasformato, sembrava un'altra persona”* e ancora *“...mai avrei pensato che potesse essere in grado di compiere un gesto del genere perché non aveva dato alcuna avvisaglia di comportamento violento”*.

Ritiene questo Tribunale, pertanto, di dover considerare l'azione posta in essere dal deferito in uno stato d'incapacità d'intendere e volere parziale, tale da scemare la coscienza e volontà dell'agente nel commesso fatto illecito.

Da quanto emerge, infatti, (omissis) ha posto in essere un'azione, come già evidenziato, violenta e spropositata, che ha sorpreso per le modalità nonché per la irrazionalità lo stesso aggredito. Tali dati, soprattutto con riferimento a quelli di natura scientifica e medica, appaiono estremamente significativi a tal punto da corroborare la convinzione di essere in presenza di uno *status* di grave alterazione dell'umore, delle emozioni, dei pensieri e dei comportamenti da condizionare l'agire del deferito.

La Suprema Corte si è espressa in merito a quei disturbi che non rientrano nella classificazione comunemente apprezzata e riconosciuta ma andando oltre un livello di analisi di determinati disturbi psichici al fine di valutare la compromissione comportamentale in riferimento ed al momento del fatto illecito.

In particolare, con sentenza n. 9163 del 25 gennaio 2005, depositata l'8 marzo 2005, le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione hanno stabilito quanto segue: *“anche i disturbi della personalità, come quelli da nevrosi e psicopatie, possono costituire causa idonea ad escludere o grandemente scemare, in via autonoma e specifica, la capacità di intendere e di volere del soggetto agente ai fini degli artt. 88 e 89 c.p., sempre che siano di consistenza, intensità, rilevanza e gravità tali da concretamente incidere sulla stessa; per converso, non assumono rilievo ai fini della imputabilità le altre «anomalie caratteriali» e gli «stati emotivi e passionali, che non rivestano i suddetti connotati di incisività sulla capacità di autodeterminazione del soggetto agente; e` inoltre necessario che tra il disturbo mentale ed il fatto di reato sussista un nesso*



eziologico, che consenta di ritenere il secondo causalmente determinato dal primo”.

I disturbi della personalità, pertanto, sono in grado di influire sulla capacità di intendere e volere quando intervengono con un nesso eziologico nella condotta criminosa, per effetto del quale il fatto illecito viene ritenuto causalmente determinato proprio dal disturbo mentale; per la Corte si deve trattare cioè di turbe mentali di tale consistenza e gravità da determinare una situazione psichica che impedisca al soggetto di gestire le proprie azioni e faccia sì che non ne percepisca il disvalore (Sez. II, 2 dicembre 2008 n. 2774); oppure di impulsi all'azione, pur riconosciuta come riprovevole, che siano tali da vanificare la capacità di apprezzarne le conseguenze (Sez. V, 9 febbraio 2006 n. 8282).

Nelle relazioni dei medici emerge che il deferito non solo non abbia in un primo momento compreso il disvalore della propria azione ma, successivamente, abbia mostrato proprio di non considerarne le conseguenze.

Si ricorda infatti quanto refertato successivamente all'episodio: “...rispetto al gesto emerge una critica superficiale...; ...il paziente non appare preoccupato per le conseguenze del gesto...”.

Tale esame medico-psichiatrico trova piena corrispondenza con le pronunce della Suprema Corte che vanno a stabilire i confini, sempre molto difficili da identificare e tracciare in maniera assoluta, dell'incidenza sulla capacità d'intendere e volere del disturbo bipolare inteso come sindrome maniaco depressiva capace di incidere fortemente sull'umore e sulle azioni del soggetto interessato da tale patologia.

L'infermità di cui all'art. 88 c.p., come ormai consolidato in giurisprudenza, non è più limitata alle categorie tradizionali, ma estesa ai disturbi di personalità nel caso in cui il fatto illecito sia stato influenzato in modo diretto ed immediato proprio a causa del disturbo del soggetto agente.

Una volta accertata, pertanto, la sussistenza di un disturbo della personalità e la sua intensità al momento del fatto, non resta che verificare il nesso eziologico del disturbo sull'azione stessa.

Con riguardo al deferito vi sono elementi a sufficienza, nella documentazione medica acquisita nonché nelle dichiarazioni della parte offesa, sebbene queste ultime personali e non fondate su basi scientifiche, che rendono l'idea di un soggetto agente in preda ad uno stato confusionale o certamente ed imprevedibilmente alterato. Al fine di delimitare l'ambito applicativo della non imputabilità, il disturbo deve possedere proprio i requisiti della idoneità a determinare una situazione di assetto psichico incontrollabile tale da rendere l'agente incapace di indirizzare correttamente il proprio agire e di comprendere il disvalore dell'azione posta in essere (Cassazione penale, sez. I, 3 maggio 2005 n. 16574).

Il convincimento del Tribunale Federale circa la presenza nel deferito di uno stato di incapacità parziale al momento del fatto si fonda, infatti, su un'analisi della vicenda di natura funzionale e non certo meramente categoriale. Il funzionamento patologico psichico del deferito necessita di una valutazione da cui discende la gravità del fatto e deve necessariamente essere messo a confronto con il comportamento tenuto prima,



durante e dopo il fatto stesso. La presenza oltre decennale di un disturbo della personalità, l'anomala presenza di energia e irritabilità riscontrata da parte dei medici curanti dal mese di gennaio, la irrilevanza delle questioni oggetto del confronto con il (*omissis*), la reazione aggressiva e violenta unita all'incapacità di valutazione della gravità del fatto, nonché delle conseguenze del medesimo nelle ore successive, rappresentano elementi idonei a ritenere la patologia al momento del fatto come incidente parzialmente sulla capacità di autodeterminarsi del deferito. L'attenta analisi di tutto il percorso di (*omissis*) nonché dei momenti precedenti, concomitanti e successivi all'episodio, portano, infatti, al convincimento di una scemata capacità del deferito di rendersi conto del valore delle proprie azioni e di orientarsi nel mondo esterno secondo una percezione corretta della realtà, nonché di valutare le conseguenze del proprio comportamento. Sotto il profilo del controllo degli impulsi, allo stesso modo, si ritiene il deferito parzialmente incapace anche in considerazione del mutamento delle condizioni psico-fisiche che avevano comportato, come certificato dai medici curanti, un inconsueto aumento delle energie con riduzione del sonno, circostanza che avrebbe influito sui poteri di inibizione e di controllo delle proprie reazioni ed azioni tanto da scemare grandemente la capacità d'intendere e di volere. La valutazione globale del *c.d. profilo personologico* del tesserato che emerge dall'anamnesi e dall'analisi della documentazione medica agli atti, inducono, pertanto, il Tribunale a tale convincimento.

Sotto l'aspetto sanzionatorio, conseguentemente, è necessario valutare la condizione dell'autore della violazione al fine di considerare la rimproverabilità del fatto. L'azione posta in essere dal deferito comporterebbe, *sic et simpliciter*, come già considerato, l'applicazione della sanzione massima prevista e quindi la radiazione del tesserato. Resta necessario, tuttavia, oltre alle considerazioni circa il riconoscimento di una parziale capacità d'intendere e di volere o comunque grandemente scemata al momento del fatto, valutare *la capacità della pena* e ancor più *la capacità di colpevolezza* del deferito.

La sanzione di natura disciplinare deve svolgere una funzione, anche in ambito sportivo, di prevenzione speciale e generale.

Bisogna premettere che l'Ordinamento Sportivo, a differenza di quello Statale, è costituito da una scala di valori posizionata ad un livello superiore di partenza, poggiandosi proprio sugli elevati principi etici di lealtà, correttezza sportiva e fair play comportando, di conseguenza, una maggiore severità nel sanzionare episodi in violazione delle norme più importanti ispiratrici dei valori dello sport, tra tutti i principi di lealtà e di non violenza.

In tale ottica, infatti, è utile ribadire e fare riferimento al Codice di Comportamento sportivo del CONI che prevede espressamente all'art. 2 che: *“I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano*



attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva". E ancora all'art. 3: "I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono adottare comportamenti o rilasciare dichiarazioni che in qualunque modo determinino o incitino alla violenza o ne costituiscano apologia. I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono astenersi da qualsiasi condotta suscettibile di ledere l'integrità fisica e morale dell'avversario nelle gare e nelle competizioni sportive e adottano iniziative positive per sensibilizzare il pubblico delle manifestazioni sportive al rispetto degli atleti, delle squadre e dei relativi sostenitori".

L'azione del deferito, tuttavia, come anticipato, deve essere considerata sul piano sanzionatorio anche nella sua efficacia preventiva e rieducativa riconosciuta dalla Costituzione. Sanzionare con la radiazione un soggetto che, al momento del fatto, era in uno stato psico-fisico compromesso da persistenti disturbi certamente aumentati nel periodo temporale dell'aggressione posta in essere dal medesimo, significherebbe svilire la sanzione stessa di quella *res* punitiva, preventiva e rieducativa che anche in ambito sportivo, con modulazioni proprie dell'Ordinamento settoriale e dei suoi valori, la stessa deve necessariamente assumere. Anche la sanzione sportiva deve rispondere all'esigenza preventiva e di rieducazione del soggetto che si pone in violazione dei principi e dei Regolamenti Federali e CONI, tenuto conto dell'elemento soggettivo dell'agente e di tutte le circostanze che lo hanno indotto all'azione.

Se usare violenza fino a ferire un altro tesserato costituisce una violazione punibile con la radiazione, ponendosi all'antitesi di ogni principio e valore dello sport, lo stesso non può dirsi del soggetto che commette tale atto in evidente scompensamento psico-fisico, mostrando, tuttavia, una volta rientrata in valori controllabili la patologia, la volontà di cominciare un percorso riabilitativo nella consapevolezza della gravità di quanto commesso.

Deve evidenziarsi che il fatto posto in essere dal deferito ha subito comportato, come risulta agli atti, una modifica alle cure farmacologiche in atto con l'effetto di un riscontro circa la sua: *"Buona consapevolezza della malattia ed aderenza al progetto terapeutico"*.

Lo stesso deferito ha nel corso del procedimento mantenuto un comportamento collaborativo ammettendo le responsabilità e, tuttavia, evidenziando la sintomatologia che negli anni e soprattutto nei giorni precedenti al fatto lo avrebbe interessato.

Tali circostanze, unitamente a tutte le considerazioni sopra già evidenziate, convergono verso il riconoscimento delle attenuanti *ex art. 15* del Regolamento di Giustizia, in un giudizio di equivalenza, *ex art. 11* comma 1 del Regolamento, con le aggravanti di cui all'art. 8, lett. b), c) ed e).

L'incapacità parziale, attraverso un'applicazione delle norme generali del diritto in tema d'imputabilità, nonché attraverso la lettura dell'art. 7, lett. c) del Regolamento di Giustizia che impone al Tribunale Federale



Federazione Italiana Sport Equestri

una valutazione delle motivazioni che hanno portato al fatto illecito, consente di applicare, riconosciuta l'incapacità parziale del tesserato di autodeterminarsi al momento del fatto, a causa di un repentino peggioramento del disturbo del quale risulta affetto, la sanzione della sospensione per la durata di anni cinque, *ex art. 6, lett. d), e), f) del Regolamento di Giustizia.*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli artt. 1.1, 1.2, 8, lett. b), c) ed e), 15 e 11, comma 1, del Regolamento di Giustizia, in parziale accoglimento del deferimento della Procura Federale

APPLICA

al Sig. (*omissis*) la sanzione della sospensione per la durata di anni cinque da ogni carica o incarico sociale o federale, inclusa la qualifica di istruttore, tecnico, operatore tecnico, ufficiale di gara, nonché la sospensione dall'attività agonistica e la sospensione dell'autorizzazione a montare ovvero di altre forme di tesseramento federale, *ex art. 6, lett. d), e), f).*

Si incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e al Deferito, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione, provvedendo preliminarmente, *ex art. 52, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, all'oscuramento delle generalità delle parti private o di altri soggetti interessati, nonché di ogni altro dato idoneo a identificare le predette persone riportato sulla sentenza o su altro provvedimento.*

Così deciso in Roma, 2-17 ottobre 2018.

Presidente: f.to Avv. Lina Musumarra

Componente: f.to Avv. Stefano Ciulli

Componente relatore: f.to Avv. Gianpiero Orsino